



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

OGGETTO: **correzione del decreto 26/27.3.2026, n. 12/2026** avente ad oggetto la supplenza nel ruolo della dott.ssa Rebecca Parpiglia nel periodo di congedo (da fine marzo del 2026) con riferimento alla **materia della previdenza ed assistenza** assegnata ai giudici onorari di Tribunale, confermati ed esclusivi, dott.sse Grana e Tosi, in relazione anche al presupposto normativo.

Con il decreto indicato in oggetto si è regolata la redistribuzione, tra i giudici della sezione civile, del ruolo della dott.ssa Rebecca Parpiglia, in servizio presso questo Tribunale dal 18.12.2025, quale giudice, inserita nella sezione civile, ed a cui è assegnato l'intero ruolo in materia di controversie di lavoro, previdenza ed assistenza; il tutto a seguito del congedo della medesima iniziato dalla fine di marzo del 2026, attualmente collegato alla gravidanza, e poi si immagina alla maternità.

In questa occasione si è, tra l'altro, prevista, nel decreto n. 12, la ripartizione del ruolo lavoro, previdenza ed assistenza, tra i sei giudici togati della sezione – incluso questo Presidente - con riferimento alla materia del lavoro, degli ATP e dei decreti ingiuntivi.

Inoltre, si è prevista l'assegnazione del ruolo:

1. in materia di previdenza alla dott.ssa Tosi, giudice onorario di Tribunale confermato ed esclusivista (punto 7 del decreto);
2. in materia di assistenza alla dott.ssa Grana, giudice onorario di Tribunale confermato ed esclusivista (punto 8 del decreto).

In questa occasione, a giustificazione di detta applicazione, si sono richiamati l'art. 10 lett. b) del d.lgs. n. 116/2017 ed i limiti di cui alla lett. d) dello stesso d.lgs. (anche se, in vero, per errore è stato indicato l'art. 12 invece dell'art. 10).

Il richiamo all'art. 10 ha portato a stabilire, al punto 9 del decreto, che <<per le assegnazioni di cui ai punti 7 e 8 si procederà alla assegnazione ai giudici togati, a rotazione, per le cause di previdenza ed assistenza relative al pagamento di somme di denaro eccedenti i 50.000,00 euro; il tutto con segnalazione da parte del giudice onorario assegnatario>>

Tanto premesso si evidenzia che, **per quanto riguarda la destinazione in supplenza dei giudici onorari di Tribunale confermati ed esclusivi (dott.sse Grana e Tosi), la normativa indicata nel decreto n. 12 è errata**, non essendo attinente al caso in esame; il tutto come emerso anche a seguito di interlocuzioni con i giudici onorari di Tribunale in esso coinvolti.

Infatti, trattandosi di giudici onorari di Tribunale confermati ed esclusivi, **si deve applicare l'art. 30 bis del d.lgs. n. 116 del 2017** – titolato

<<**destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati**>> - nella parte in cui detta norma consente di destinare, in caso di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i magistrati onorari di Tribunale confermati a compiti di supplenza, in presenza di eccezionali esigenze di servizio; esigenze, in vero, già rappresentate nel decreto n. 12, derivanti dalla assenza, per congedo, di due magistrati su un organico di tredici, e dalla necessità di dividere le materie della collega assente, considerando la impossibilità della applicazione a quel ruolo di un unico giudice (come analiticamente rappresentato nel decreto n. 12).

Pertanto, **a modifica del decreto n. 12 si evidenzia che l'applicazione in supplenza delle dott.sse Grana e Tosi** – giudici onorari di Tribunale confermati ed esclusivi – **deve avvenire sulla base di quanto stabilito dall'art. 30 bis d.lgs. n. 116 del 2017**; il tutto nel rispetto del programma di lavoro di questi giudici onorari di cui al decreto n. 27/2025.

Con l'applicazione di questa norma **viene meno anche la limitazione stabilita**, per le dott.sse Grana e Tosi, nel decreto n. 12 in ordine alla impossibilità di trattare fascicoli relativi al pagamento di somme di denaro eccedenti i 50.000 euro (punto 9 del dispositivo).

Infatti, l'art. 30 bis esclude l'applicazione in supplenza dei giudici onorari di Tribunale confermati solo per i procedimenti di cui all'art. 30, comma 4, lettera a), c), e d), essendo allora possibile detta applicazione per quelli indicati alla lettera e) che fissa detto limite.

Pertanto, nel confermare il decreto n. 12, anche con riferimento alle supplenze delle dott.sse Tosi e Grana, deve precisarsi che:

- a) l'assegnazione temporanea dei due ruoli alle dott.ssa Tosi (previdenza) e Grana (assistenza) avviene ex art. 30 bis d.lgs. n. 116 del 2017 e non, come erroneamente indicato nel decreto n. 12, ex art. 10 dello stesso d.lgs.;
- b) viene meno il punto 9 del decreto n. 12, potendo i due giudici onorari trattare le cause ad essi così assegnate anche se aventi ad oggetto il pagamento di somme eccedenti i 50.000.

Il tutto con conferma per il resto del decreto n. 12 anche nelle parti che interessano direttamente i GOT (punti 11, 12, 13, 14, 15).

SI STABILISCE

A CORREZIONE DI QUANTO STABILITO NEL PUNTI 7, 8 E 9 DEL DECRETO N. 12 DEL 26.3.2026 CHE

A DECORRERE DAL CONGEDO DELLA DOTT.SSA PARPIGLIA (27 MARZO DEL 2026) E
FINO AL SUO RIENTRO IN SERVIZIO CON RIFERIMENTO AL RUOLO PREVIDENZA ED
ASSISTENZA AD ESSA ASSEGNATO (CON ESCLUSIONE ATP)

1. Il ruolo pendente e le sopravvenienze in materia di previdenza vengono assegnati in supplenza alla dott.ssa Tosi, quale giudice onorario di Tribunale confermato ed esclusivo, sulla base di quanto previsto dall'art. 30 bis d.lgs. n. 116/2017;
2. Il ruolo pendente e le sopravvenienze in materia di assistenza vengono assegnati in supplenza alla dott.ssa Grana, quale giudice onorario di Tribunale confermato ed esclusivo, sulla base di quanto previsto dall'art. 30 bis d.lgs. n. 116/2017;

3. Viene eliminata la limitazione fissata al punto 9 del decreto n. 12 del 2026.

Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo attesa l'urgenza.

Dispone, ex art. 41 della circolare delle tabelle, la comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello ed ai magistrati interessati.

Dispone la comunicazione del presente decreto alla Procura della Repubblica, al dirigente amministrativo, al COA in sede, al funzionario responsabile della cancelleria lavoro.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Gian Luca SOANA